

STATUTO SOCIALE “ACSIAN - APS”

Art. 1- Denominazione e sede

È costituita, ai sensi del Codice Civile, della legge nazionale 6 giugno 2016 n. 106 e del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, così come modificato dal D.Lgs. 3 agosto 2018 n. 105, una Associazione di Promozione Sociale avente la seguente denominazione: “ACSIAN - APS”, con sede legale nel Comune di Cascina (PI). L’associazione presenta tutte le caratteristiche per essere considerato un Ente del Terzo Settore (ETS). La durata dell’Associazione è a tempo indeterminato.

Art. 2 – Oggetto sociale e Scopo

L’Associazione non ha scopo di lucro, e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento continuato di attività di interesse generale ai sensi dell’Art. 5 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, così come modificato dall’art. 3 del D.Lgs. 3 agosto 2018 n. 105, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati.

L’APS, con riferimento ai requisiti e agli interessi dei soci, ha per oggetto: l’attività di formazione dei biologi propri associati, la gestione di servizi socio sanitari ed educativi ai sensi dell’ articolo 1, lettera a) della Legge 8 novembre 1991 n. 381 e di servizi di natura assistenziale e sociale, di promozione dei diritti di cittadinanza, di prevenzione socio sanitaria di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni. Tutte tali attività sono svolte prevalentemente nei confronti dei propri associati.

In particolare, per la realizzazione dello scopo prefisso e nell'intento di agire in favore di tutta la compagine sociale, ACSIAN - APS si propone, a titolo

esemplificativo e non esaustivo, di:

1. svolgere attività di formazione nei confronti dei propri associati per implementare le proprie conoscenze nell'ambito della nutrigenetica e della nutrigenomica.

2. svolgere attività di formazione al fine di elaborare piani nutrizionali per bambini, adulti, anziani in condizioni fisiologiche o patologiche.

Elaborazione di piani nutrizionali per comunità e mense. Elaborazione

piani nutrizionali per soggetti sportivi, amatoriali e/o professionisti.

Elaborazione di piani nutrizionali per soggetti vegetariani e vegani.

3. promuovere l'istruzione e l'educazione delle persone con problemi di intolleranze alimentari erogando a tal fine appositi servizi informativi;

4. sensibilizzare le strutture politiche, amministrative e sanitarie, per migliorare l'informazione e la conoscenza di dette condizioni;

5. promuovere la ricerca scientifica sui problemi della nutrigenetica e della nutrigenomica.

6. sensibilizzare, anche con l'utilizzo dei mezzi informativi di massa, le persone sulle tematiche legate alle sopra dette condizioni, affinché

attraverso una conoscenza più diffusa se ne possa rilevare l'effettiva

diffusione e si riesca a migliorare la qualità della vita anche di quanti

ignorano essere affetti da suddette patologie;

7. svolgere ogni altra attività connessa o affine a quelle sopraelencate e compiere, sempre nel rispetto della normativa di riferimento, ogni atto

od operazione contrattuale necessaria o utile alla realizzazione diretta o

indiretta degli scopi istituzionali.

Le attività di cui al comma precedente, o quelle ad esse direttamente

connesse, sono rivolte in prevalenza verso i soci e, sono svolte in modo continuativo e prevalentemente tramite le prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti. In caso di necessità è possibile assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati nei limiti previsti dal Nuovo Codice del Terzo Settore.

Art. 3 – Patrimonio Sociale

Il patrimonio sociale è formato dai contributi versati dai soci all'atto della costituzione o della successiva adesione, da beni mobili e immobili che l'Associazione possiede e da quanto potrà possedere in avvenire nonché da eventuali fondi di riserva costituiti con eventuali eccedenze di bilancio e da eventuali elargizioni di associati e di terzi.

Art. 4 - Entrate

Le entrate sono costituite da:

- a) quote associative annue o periodiche dei soci;
- b) contributi ordinari o straordinari dei soci;
- c) Contributi dello Stato, delle Regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate programmi realizzati nell'ambito dei fini statutarî;
- d) eventuali introiti di manifestazioni culturali e attività connesse nonché di eventuali sottoscrizioni;
- e) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, volte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;

f) ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

Art. 5 – Bilancio – Esercizio Sociale – Avanzi di Gestione

L'esercizio sociale chiude il 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo predispone il rendiconto che dovrà essere sottoposto all'approvazione dell'Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio.

Verrà inoltre predisposta una relazione di missione in cui gli Amministratori descrivono le attività svolte nell'esercizio precedente assieme alle prospettive dell'attività sociale.

È fatto divieto all'APS di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione.

L'eventuale avanzo di gestione sarà impiegato per la realizzazione delle finalità istituzionali.

Art. 6 - Soci

All'Associazione possono aderire senza alcun tipo di discriminazione tutti i soggetti che decidono di perseguire lo scopo dell'organizzazione e di sottostare al suo statuto. I soci hanno stessi diritti e stessi doveri; eventuali ed eccezionali preclusioni, limitazioni, esclusioni devono essere motivate e strettamente connesse alla necessità di perseguire le finalità di volontariato che l'organizzazione si propone. Possono essere soci sia persone fisiche, sia persone giuridiche private senza scopo di lucro o economico. Coloro che non abbiano raggiunto la maggiore età dovranno presentare domanda firmata dai genitori o da chi ne fa le veci.

Art. 7 - Domande di ammissione

Le domande di ammissione vengono esaminate e approvate o respinte dal Consiglio Direttivo, che in caso di reiezione della domanda ne indica le

motivazioni.

Il richiedente, con la domanda di ammissione, si impegna ad osservare il presente Statuto, le norme da esso richiamate, l'eventuale Regolamento interno, le disposizioni del Consiglio Direttivo. Deve, altresì, impegnarsi a versare la quota associativa mensile (o annuale) di cui all'art. 4 lettere a) e b) del presente Statuto.

I soci che non presentano per iscritto le dimissioni entro e non oltre il mese di luglio di ogni anno saranno considerati soci anche per l'anno successivo ed obbligati al versamento di quanto previsto dalle citate lettere a) e b), del precedente articolo 4.

Art. 8 – Categorie di Soci

Le categorie dei soci sono le seguenti:

a) Soci fondatori: coloro che, intervenendo nella fase costitutiva, danno vita all'Associazione;

b) Soci ordinari: coloro che aderiscono all'Associazione successivamente alla fase costitutiva.

Tutti i soci, fondatori e ordinari, devono versare la quota associativa e la quota mensile (o annuale) stabilita dall'APS ed hanno diritto di voto nelle Assemblee sociali.

Ciascun socio è titolare di uguali diritti nel rapporto associativo. Non sono ammessi soci a carattere temporaneo.

Art. 9 – Diritti dei soci

I soci hanno diritto a candidarsi alle cariche sociali se in possesso dei requisiti richiesti dal successivo articolo 16, nonché a partecipare alla vita associativa e alle manifestazioni promosse dall'APS; hanno, inoltre, diritto a frequentare i

locali e gli impianti di cui fruisce l'Associazione come da apposito

Regolamento. Tutti i soci che abbiano raggiunto la maggiore età esercitano il diritto di voto.

I dati personali di ogni Socio saranno trattati esclusivamente per le finalità dell'Associazione, nel rispetto della vigente normativa in tema di riservatezza.

Art. 10 – Perdita della qualità di socio

La qualità di socio si perde:

- a) per dimissioni;
- b) per morosità protrattasi per almeno tre mesi, salvo diverso maggior termine eventualmente stabilito dal Regolamento interno;
- c) per il venir meno dei requisiti per l'ammissione;
- d) per recesso;
- e) per comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;

Le esclusioni di cui alle lettere b), c) ed e) verranno sancite dall'Assemblea dei soci su proposta del Consiglio Direttivo.

La radiazione è deliberata con maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo. Il provvedimento di radiazione deve essere ratificato dall'Assemblea all'uopo convocata, nel corso della quale si procederà in contraddittorio con il socio interessato che dovrà essere formalmente convocato. In caso di assenza ingiustificata del socio interessato regolarmente convocato, l'Assemblea potrà ugualmente procedere alla conseguente ratifica, o meno, del provvedimento di radiazione.

La quota o il contributo associativo sono intrasmissibili ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e senza la loro rivalutazione.

Art. 11 - Organi dell'Associazione

Organi dell'Associazione sono:

a) L'Assemblea;

b) Il Consiglio Direttivo;

c) L'Organo di controllo.

Art. 12 - Assemblea

L'Assemblea generale è costituita da tutti i soci. L'Assemblea è indetta dal Consigli Direttivo e può essere ordinaria e straordinaria.

La convocazione dell'Assemblea Ordinaria e Straordinaria è fatta mediante comunicazione ai Soci e ad ogni componente degli organismi che reggono l'Associazione, contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e l'elenco delle materie da trattare, sia in prima che in seconda convocazione. Tale comunicazione potrà avvenire mediante avviso affisso nella sede dell'Associazione almeno dieci giorni prima dell'adunanza e contestuale comunicazione agli associati attraverso posta ordinaria, posta raccomandata, posta elettronica od ogni altro mezzo ritenuto opportuno a darne adeguata conoscenza agli associati. L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta l'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per:

a) deliberare sul conto consuntivo accompagnato dalla relazione predisposta dal Presidente;

b) eleggere, ogni tre anni, il Presidente, il Consiglio Direttivo e ogni altro Organo direttivo o amministrativo dell'Associazione;

c) deliberare l'indirizzo generale dell'attività dell'Associazione;

d) deliberare sull'ammontare della quota associativa nonché della quota mensile o annuale, e su eventuali quote straordinarie;

e) deliberare su ogni altro argomento che non sia di competenza dell'Assemblea straordinaria o del Consiglio Direttivo o del Presidente.

L'Assemblea straordinaria viene indetta a seguito di richiesta scritta e motivata avanzata dalla metà più uno dei componenti il Consiglio Direttivo, oppure da tanti soci che rappresentano almeno 1/10 degli associati. In tale ultimo caso deve essere convocata entro trenta giorni dalla richiesta dei soci.

L'Assemblea straordinaria delibera:

a) sulle proposte di modifica dello statuto sociale;

b) sugli atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari;

c) sull'integrazione degli Organi sociali elettivi qualora la decadenza degli stessi sia tale da comprometterne la funzionalità, non essendo possibile, di conseguenza, attendere la prima Assemblea ordinaria utile;

d) su ogni altro argomento di particolare interesse, gravità e urgenza, posto all'ordine del giorno;

e) sullo scioglimento dell'Associazione e sulle modalità di liquidazione.

Art. 13 – Procedure assembleari

L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto al voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti, in seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti e delibera sempre con voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Ogni socio ha diritto ad un voto, secondo il principio una testa un voto.

L'assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando sono presenti due terzi degli associati aventi diritto al voto e delibera

con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, in seconda convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno un terzo degli associati aventi diritto al voto, e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Art. 14 – Modalità di voto

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea tutti i soci in regola con il pagamento della quota mensile (o annuale) d'associazione, per i quali sussiste il principio del voto singolo. I diritti di partecipazione alle Assemblee e di voto possono essere esercitati da ciascun associato anche a mezzo di delega scritta ad altro associato. Possono essere utilizzate anche forme diverse di partecipazione, utilizzando piattaforme online o altri mezzi di telecomunicazione, che garantiscono effettiva presenza e partecipazione all'assemblea.

Art. 15 – Funzionamento dell'Assemblea

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione ed in sua assenza dal Vice Presidente se nominato; in assenza di entrambi l'Assemblea nomina il proprio Presidente.

Il Presidente dell'Assemblea nomina il Segretario e, se opportuno, due scrutatori.

Il Presidente dell'Assemblea è tenuto a constatare la regolarità delle deleghe e il diritto di intervento e di voto in Assemblea. Delle riunioni di Assemblea si redige verbale firmato dal Presidente, dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori se nominati.

Le Assemblee sono validamente costituite e deliberano con le maggioranze previste dal precedente articolo 13.

Art. 16 – Candidature alle cariche sociali

Coloro che intendono essere eletti o rieletti nelle cariche sociali, devono presentare la propria candidatura almeno dieci giorni prima della data stabilita per l'effettuazione dell'Assemblea dandone comunicazione scritta al Presidente in carica dell'Associazione. Per potersi candidare occorre essere in possesso dei seguenti requisiti:

- essere soci effettivi dell'Associazione e, quindi, essere in possesso dei requisiti indicati nell'articolo 6 del presente Statuto;
- non avere riportato nell'ultimo quinquennio, salva riabilitazione, condanne o inibizioni da pubblici uffici.

Il venir meno, nel corso del mandato, anche di uno solo dei requisiti di cui sopra, comporta l'immediata decadenza dalla carica.

Le cariche sociali sono di norma a titolo gratuito, salvo eventuali rimborsi spesa o indennità di trasferta.

Art. 17 – Consiglio direttivo

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un numero variabile da tre ad undici componenti, compreso il Presidente, determinato, di volta in volta, dall'Assemblea dei Soci, e tutti vengono eletti, compreso il Presidente, dall'Assemblea stessa.

Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni, ed i suoi componenti possono essere rieletti. Il Consiglio nomina nel proprio seno un Segretario ed un Tesoriere. Nell'ipotesi di dimissioni o di decesso di un Consigliere, il Consiglio indice entro trenta giorni l'Assemblea per la sua sostituzione. Al Presidente ed ai componenti del Consiglio Direttivo è vietato ricoprire le medesime cariche sociali presso altre Associazioni di Promozione Sociale. Il

componente del Consiglio Direttivo che nel corso dello stesso esercizio sociale risulti assente ingiustificato alle riunioni di Consiglio per tre volte, anche non consecutive, decade automaticamente dalla carica.

Art. 18 – Compiti e funzioni del Consiglio Direttivo

Al Consiglio Direttivo compete la gestione ordinaria e straordinaria nonché l'amministrazione ordinaria dell'Associazione. Il Consiglio Direttivo predispone il bilancio o il rendiconto annuale da presentare all'Assemblea. Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che sia fatta richiesta da almeno la metà dei suoi componenti per discutere e deliberare su tutte le questioni connesse all'attività sociale e amministrativa dell'Associazione e su quant'altro stabilito dallo Statuto.

Per la validità delle deliberazioni occorre comunque la presenza del Presidente o del Vice Presidente nonché della maggioranza dei componenti il Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente; in sua assenza dal Vice Presidente; in assenza di entrambi il Consiglio nomina il Presidente. Delle riunioni di Consiglio deve essere redatto verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Art. 19 – Presidente ed il vice presidente

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti dei terzi. Egli potrà validamente rappresentarla in tutti gli atti, contratti, giudizi nonché in tutti i rapporti con Enti, società, istituti pubblici e privati. Cura, altresì, l'esecuzione dei deliberati assembleari e consiliari e, nei casi di urgenza, può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo, salvo ratifica alla

prima Assemblea successiva. Per i pagamenti il Presidente è coadiuvato dal Tesoriere.

Il Presidente, o eventualmente persona da lui delegata, provvede altresì alle trattative necessarie per l'acquisto dei mezzi e dei servizi deliberati dal Consiglio direttivo e predispone e conserva i relativi contratti e ordinativi.

Se nominato dall'assemblea il Vice Presidente sostituisce il Presidente nel caso di sua assenza.

Art. 20- Segretario

Il Segretario redige i verbali delle riunioni degli organi sociali e ne cura la tenuta dei relativi libri e registri. Provvede, inoltre, a liquidare le spese verificandone la regolarità e autorizzandone il tesoriere al materiale pagamento.

Art. 21 - Tesoriere

Il Tesoriere presiede la gestione amministrativa e contabile dell'APS redigendone le scritture contabili, provvedendo al corretto svolgimento degli adempimenti fiscali e contributivi e predisponendone, in concerto con gli altri membri del Consiglio Direttivo, il rendiconto annuale in termini economici e finanziari e la relazione di missione. Provvede altresì alle operazioni formali di incasso e di pagamento delle spese deliberate dal Consiglio Direttivo. Al Tesoriere spetta anche la funzione del periodico controllo delle risultanze dei conti finanziari di cassa, banca, crediti e debiti e l'esercizio delle operazioni di recupero dei crediti esigibili.

Art. 22 Organo di Controllo

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dal Codice del Terzo Settore o per volontà dell'Associazione.

L'Organo di controllo, se nominato, vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Art. 23 – Scioglimento

L'Associazione potrà essere sciolta solo in seguito a specifica deliberazione dell'Assemblea generale dei Soci, convocata in seduta straordinaria con le maggioranze previste dall'art. 13 del presente Statuto.

Il patrimonio sociale in caso di scioglimento per qualunque causa, deve essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro unico nazionale del terzo settore da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altro Ente del Terzo Settore avente finalità analoga.

Art. 24 - Controversie

Tutte le eventuali controversie sociali tra i soci e tra questi e l'Associazione o suoi Organi saranno sottoposte alla competenza di un collegio o di tre Probiviri da nominarsi dall'Assemblea. Il loro lodo sarà inappellabile.

Art. 25 – Disposizioni Finali

Per tutto quanto non specificatamente previsto dal presente Statuto, valgono le norme statutarie e regolamentari del Codice del Terzo Settore e le disposizioni in materia dettate dal Codice Civile.